

CITTÀ DI POTENZA

N 36/2022 REGISTRO PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

MODIFICA ORDINANZA 35/2022 SAN GERARDO 2022:DIVIETO VENDITA DI BEVANDE SUPERALCOLICHE E DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E DI ALIMENTI E BEVANDE IN VETRO

IL SINDACO

PREMESSO

che, tra il 26 ed il 30 maggio pp.vv., si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Gerardo Patrono di Potenza ed in particolare la storica "Parata Dei Turchi" del 29 maggio;

CONSIDERATO

che la maggior parte delle manifestazioni, in occasione della predetta festività, avrà luogo nel Centro Storico cittadino:

RILEVATO

- che l'area del Centro Storico cittadino è delimitata dalle seguenti piazze e strade: Piazza Vittorio Emanuele II, Corso XVIII Agosto 1860, Via Beato Bonaventura, Via Vescovado, Via Due Torri, Via XX Settembre, Via F.lli Cairoli, Via Alianelli, Piazza Mario Pagano, Via A. Rosica, Via IV Novembre, Via G. Mazzini, Corso Umberto I;
- che le zone ricadenti nel percorso della tradizionale della "Parata dei Turchi" sono : Stadio Viviani Viale Marconi-Via Verdi-Viale Dante-Via Vaccaro-Piazza XVII Agosto 1860- Corso Umberto I- Via Portasalza Via Pretoria Piazza Matteotti Via Scafarelli Largo Duomo;

CONSIDERATO

che il grande afflusso di visitatori e di cittadini, previsto in Centro Storico e lungo il percorso della Parata, potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell'ordine e della pubblica incolumità;

CONSIDERATO

che, la pericolosità dei comportamenti di cui sopra, risulta essere sempre amplificata dall'eccessivo consumo di bevande alcoliche e dall'uso improprio di contenitori di vetro e di lattine, trasformabili in armi da taglio;

CONSIDERATO

che al fine salvaguardare quanto più possibile l'incolumità dei cittadini e dei visitatori e la stessa riuscita delle Manifestazioni in onore del Santo Patrono, è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 35 del 24 maggio 2022 che ha disposto, per l'area interessata dai festeggiamenti, il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e alimenti e bevande in contenitori di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica, nonché il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e alimenti e bevande in contenitori di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica;

RITENUTO

tuttavia, opportuno, in esito ai Tavoli Tecnici tra gli uffici di questo ente e interorganici con la Questura e la Prefettura, disporre dei correttivi al provvedimento già emesso;

RITENUTO

opportuno disporre, per lo stesso periodo ricompreso tra il 26 maggio ed il 30 maggio 2022 nell'area interessata dagli eventi come sopra descritta, il divieto di vendita al dettaglio e di somministrazione di bevande superalcoliche;

RITENUTO

altresì, opportuno consentire nello stesso periodo e fascia oraria di portare al seguito bevande e alimenti in vetro solo per l'approvvigionamento familiare e il consumo presso il domicilio;

VISTI

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773; il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

lo Statuto Comunale:

ORDINA

per i motivi specificati in premessa

- 1. nell'area del Centro Storico cittadino, come delimitata in premessa, in viale Dante e piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, ugualmente indicato in premessa, per il solo 29 maggio 2022, <u>dal 26 maggio al 30 maggio 2022</u>, <u>nella fascia oraria ricompresa tra le ore 19,00 e le ore 6,00 del giorno successivo;</u>
 - il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche;
 - il divieto di vendita o cessione ad altro titolo per asporto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - il divieto vendita o cessione ad altro titolo per asporto di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;
- 2. i divieti di cui sopra sono diretti agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica o privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande nonché agli operatori, anche non professionali, delle somministrazioni temporanee che esercitano l'attività di vendita e somministrazione nelle aree sopra indicate;
- 3. i divieti di cui sopra non si applicano per l'effettuazione del servizio a domicilio del cliente;
- 4. agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio in area privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande che esercitano l'attività di vendita e somministrazione nelle aree sopra indicate dal 26 maggio al 30 maggio 2022, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 19,00 e le ore 6,00 del giorno successivo, è fatto obbligo di vendere o cedere per asporto a qualsiasi titolo, alimenti e bevande in contenitori monouso, in cartone o plastica e di predisporre idonei raccoglitori di rifiuti, adeguati alle necessità, per numero e per capienza, affinché i medesimi rifiuti non vengano dispersi nell'ambiente, con eccezione degli esercizi di commercio al dettaglio non annessi a laboratori alimentari;
- 5. agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica <u>è fatto obbligo</u>, dal 26 al 30 maggio 2022, senza limitazione di fascia oraria, vendere o cedere a qualsiasi titolo per asporto alimenti e bevande in contenitori monouso, in cartone o plastica e di predisporre idonei raccoglitori di rifiuti, adeguati alle necessità, per numero e per capienza, affinché i medesimi rifiuti non vengano dispersi nell'ambiente;
- 6. nel territorio del Centro Storico cittadino, in viale Dante e Piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi per il solo 29 maggio, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e alimenti e bevande in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica dal 26 maggio al 30 maggio 2022, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 19,00 e le ore 6,00 del giorno successivo, è consentito, nello stesso periodo e fascia oraria, di portare al seguito bevande e alimenti in vetro solo per l'approvvigionamento familiare e il consumo presso il domicilio;
- 7. è fortemente raccomandato, agli esercenti e all'utenza, il rispetto delle norme penali (art. 689 e ss c.p.) che dispongono il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche <u>ai minori, alle persone affette da disabilità mentale e alle persone che si trovano in manifesto stato di ubriachezza</u> con l'avviso che sarà sanzionata qualsiasi violazione.
- 8. la presente Ordinanza modifica e sostituisce integralmente l'Ordinanza Sindacale n. 35 del 24 maggio 2022:

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad \in 25,00 e non superiore ad \in 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Basilicata" Potenza "e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

 ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza.

Dalla Residenza Municipale, 25 maggio 2022

mtl

IL SINDACO

MARIO GUARENTE